



COMUNE DI BRESCIA
IL SINDACO

Nr.prot. 62672/08
24.12.2008

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30, in particolare, l'art. 17 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa alla fissazione dei limiti degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 20 della L.R 30/2003 in data 5.12.2008;

Visti i punti 13, 14, 15 e 16 dell'allegato A) della D.G.R. 23.1.2008 n. 8/6495;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE

l'orario di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stabilito come di seguito specificato.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge regionale 24.12.2003 n. 30 e relativi Indirizzi D.G.R. n. 23.1.2008 n. 8/6495;

2. Sono escluse dalla presente disciplina sugli orari:

- a. le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni portuali ed aeroportuali;
- b. le attività ricettive per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati;
- c. le attività di somministrazione svolte nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- d. le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti, nonché nel domicilio del consumatore;

- e. le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle Forze dell'Ordine;
- f. le attività di somministrazione effettuate all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto e simili;
- g. la somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività.

ART. 2 – ORARIO GIORNALIERO

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente, salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 e all'art. 3, il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce:

1.1 Esercizi (compresi i chioschi) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente

Orario massimo previsto di attività: tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo per:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza"
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina
i) chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande
l) somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività

1.2 Esercizi . che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago:

Orario massimo di attività: tra le ore 7 e le ore 3 del giorno successivo per:

m) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività

Orario massimo di attività: tra le ore 7 e le ore 2 del giorno successivo per:

n) chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande in cui l'attività di somministrazione è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività

1.3 Esercizi di cui all'art. 6.1 lett. l) – Allegato A) alla D.G.R. 23.1.2008 n. 8/6495 che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) autorizzati ai sensi dell'art. 68 del TULPS:

Orario massimo di attività: tra le ore 7 e le ore 4 del giorno successivo per:

o) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

Orario massimo di attività: tra le ore 7 e le ore 2 del giorno successivo per:

p) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

2. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
3. E' consentito all'esercente di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e comunicato al Comune.
4. L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.
5. Gli esercizi che svolgono congiuntamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente articolo, dovranno rispettare per quest'ultima forma di attività l'orario indicato nella licenza di pubblico spettacolo rilasciata, che verrà determinato dal dirigente responsabile del Settore Marketing Urbano, Commercio e Tutela Consumatori in osservanza delle fasce orarie massime su indicate.
6. Gli esercizi che svolgono congiuntamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago di cui al punto 1.3 del presente articolo, dovranno rispettare l'orario indicato nella licenza di pubblico spettacolo rilasciata, che verrà determinato dal dirigente responsabile del Settore Marketing Urbano, Commercio e Tutela Consumatori in osservanza delle fasce orarie massime su indicate.

ART. 3 – ORARIO GIORNALIERO DEL QUARTIERE CARMINE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2/1° comma - punto 1.1 - lettere a), b), c) e d) ubicati nel perimetro individuato quale "Quartiere Carmine", di cui all'allegato A), determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce:

Orario massimo di attività: tra le ore 10 e le ore 2 del giorno successivo

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2/1° comma - punto 1.1 - lettere e), f), g), h) e i) ubicati nel perimetro individuato quale "Quartiere Carmine", di cui all'allegato A), determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce:

Orario massimo di attività: tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo

ART. 4 – ORARI DELLE ATTIVITA' A CARATTERE MISTO

1. Gli esercizi che congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizio osservano l'orario previsto per l'attività prevalente; il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.
2. Per la vendita da asporto degli alimenti e bevande che si possono somministrare valgono le specifiche disposizioni assunte dal Comune relativamente alla disciplina degli orari di vendita degli esercizi in sede fissa.

ART. 5 – GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale ma, a discrezione dell'esercente l'attività, possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.

ART. 6 – SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

1. Durante le manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale può essere rilasciata, su richiesta dell'interessato, l'autorizzazione alla somministrazione temporanea limitatamente al locale e al luogo dove si svolge la manifestazione e alla durata e all'orario di svolgimento della manifestazione stessa.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, anche quando è effettuata su area privata deve cessare alle ore 24.00.

ART. 7 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono:
 - a) comunicare al Comune – Settore Industria e Attività produttive, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso;
 - b) rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;

- c) comunicare al Comune – Settore Industria e Attività produttive con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
- d) osservare l'orario prescelto;
- e) comunicare al Comune – Settore Industria e Attività produttive la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

ART. 8 – OBBLIGHI E LIMITAZIONI

1. Con la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.
2. Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.
3. In tutti gli esercizi (compresi i chioschi) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, anche quando è effettuata su area privata, deve cessare alle ore 24,00, salvo deroga motivata.
4. Il dirigente responsabile del Settore Industria e Attività produttive può disporre riduzioni sull'orario di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, anche prima dei limiti di cui al precedente comma 3, in presenza di fenomeni accertati di disturbo alla quiete pubblica o superamento dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico.
5. Il dirigente responsabile del Settore Industria e Attività produttive può disporre riduzioni sull'orario di cessazione dell'attività di somministrazione, anche prima dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente atto, in presenza di fenomeni accertati di disturbo alla quiete pubblica o superamento dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico.
6. Qualora sia stato emesso provvedimento motivato di riduzione dell'orario di esercizio dell'attività, per consentire il ripristino dell'orario dovrà essere presentata, con oneri a carico del richiedente, valutazione sull'impatto acustico dell'attività da redigersi secondo la vigente normativa in materia.

ART. 9 – DEROGHE

1. Sono autorizzate deroghe ai limiti massimi di attività di cui all'art. 2 nelle seguenti occasioni:
 - a) Ricorrenze natalizie e di fine anno (dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo): possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3;
 - b) 31 dicembre: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 5;
 - c) Carnevale: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3;
 - d) Festa patronale: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3.
2. Tali deroghe, ad eccezione di quella di cui al precedente comma lett. b), non investono gli orari individuati per l'esercizio dell'attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago di cui all'art. 2/5° e 6° comma del presente provvedimento.
3. Per gli esercizi di cui all'art. 2/1° comma - punti 1.1 e 1.2, esclusi i chioschi, - lettere a), b), c) e d) il dirigente responsabile del Settore Industria e Attività produttive può consentire, in deroga e su richiesta dell'interessato, lo svolgersi dell'attività dalle ore 10 e massimo fino alle ore 4.00 del giorno successivo, previa verifica dell'impatto acustico dell'attività stessa e delle condizioni generali di rispetto alla quiete pubblica. La verifica di impatto acustico, espressa con parere del dirigente responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia, deve essere effettuata in osservanza della vigente normativa con oneri a carico del richiedente.

L'esercente dovrà comunque impegnarsi e garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio.

4. Il dirigente responsabile del Settore Industria e Attività Produttive può consentire, su richiesta dell'interessato, deroghe sull'orario di somministrazione all'esterno, previa verifica dell'impatto acustico dell'attività stessa e delle condizioni generali di rispetto della quiete pubblica, non oltre le ore 01,00. La verifica dell'impatto acustico, espressa con parere del dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia, deve essere effettuata in osservanza della vigente normativa in materia con oneri a carico del richiedente.
5. Possono essere autorizzate, altresì, deroghe ai limiti massimi di attività di cui agli artt. 2/1° comma, 6/2° comma e 8/3° comma in occasione di manifestazioni tese alla riqualificazione del territorio cittadino ed organizzate all'interno di progetti di rivitalizzazione e vivacizzazione dello stesso coordinati dal Comune. Tali deroghe devono essere autorizzate di volta in volta con provvedimento del dirigente responsabile del Settore Industria e Attività produttive e devono interessare tutte le attività ubicate negli ambiti cittadini interessati dai progetti ovvero le diverse tipologie di attività negli stessi coinvolte.

ART. 10 -SANZIONI

1. I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge Regionale 30/2003 e precisamente ai sensi dell'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da € 155,00 a € 1.033,00 e eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di 3 mesi.
2. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente atto.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20 della L.R. 30/2003, possono essere predisposti programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
2. Il presente atto sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi e ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio.

Brescia, 9 dicembre 2008

f.to IL SINDACO
(On. Adriano Paroli)

Allegato A) all'ordinanza sindacale
In data 2.12.2008 n. _____ P.G.

AREA TERRITORIALE per l'applicazione dell'art. 3 – QUARTIERE DEL CARMINE

VIA SAN FAUSTINO
VIA ELIA CAPRIOLO
VIA MARSALA
VIA PORTA PILE
VIA RUA SOVERA
VIA PAITONE
VIA FENAROLO
VICOLO BORGONDIO
VIA BATTAGLIE
VIA LANA
VIA DEL CARMINE
VIA ODORICI
VIA F.LLI BANDIERA
VIA BIXIO
VICOLO DIAGONALE
VICOLO DELL' ANGUILLA
VIA URGNANI
VICOLO MANZONE
VICOLO SAN FAUSTINO
VIA VENTOLE
VICOLO CONCAVO
VIA RUA CONFETTORA
CORSO MAMELI